

Proc. N. 308- 1/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV

Nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Stefano Cardinali	Presidente
Dott. Claudio Tedeschi	Giudice
Dott.ssa Barbara Perna	Giudice relatrice

Nel procedimento iscritto al n. 308- 1 /2023 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Giuseppe Sisto, predisposto con l'ausilio e l'assistenza dell'avvocato Isabella Maria Rinaldi nominato gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'OCC Protezione Sociale Italiana – “Segretariato Sociale di Roma”, con atto depositato il 01 marzo 2023 ed avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato il 01 marzo 2023 e iscritto al n. 308 – 1 /2023 P.U Giuseppe Sisto esponeva quanto segue. Con istanza depositata in data 20 luglio 2022 presso l'O.C.C. Protezione Sociale Italiana – “Segretariato Sociale di Roma”, aveva chiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da



Sovraindebitamento. In data 06 settembre 2022, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava avv. Isabella Maria Rinaldi per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata. Il ricorrente provvedeva quindi, con l'ausilio dell'avv. Rinaldi, a presentare la proposta di liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. C.C.I.I. in oggetto.

Il signor Sisto afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento determinata dalla perdita del lavoro tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio trova causa in una serie di procedimenti confluiti nell'esecuzione immobiliare n. R.G.E. 76594/1993 che hanno segnato irrimediabilmente tutta la sua attività imprenditoriale. Il debito contratto ha avuto origine da un finanziamento verso l'Istituto di credito Valfina Finanziamenti s.p.A. (oggi Credito Romagnolo) oltre che dalla fidejussione prestata per il finanziamento richiesto dal Sig. Vincenzo Penna che ha omesso qualsiasi pagamento.

In ordine alla situazione patrimoniale il ricorrente riferiva quanto segue.

Il sig. Sisto è titolare del diritto di proprietà di un immobile sito in Roma, identificato al catasto terreni [REDACTED].

[REDACTED] assoggettato alla procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED]. L'immobile è stato aggiudicato in data 07.07.2022 dal Sig. Enzo Fontana al prezzo di € 190.000,00. Il prezzo ricavato dalla vendita verrà posto a disposizione della procedura di liquidazione controllata.

Il sig. Sisto è altresì titolare del diritto di proprietà di altro immobile sito in Roma, [REDACTED] per un valore stimato pari ad € 26.795,00. Con riferimento a detto immobile, l'istante evidenziava la circostanza della pendenza di trattative per la vendita dello stesso.



L'odierno ricorrente non risulta titolare di beni mobili registrati.

- che con riferimento alla massa debitoria, a carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi) e circolarizzazione documentata dalle dichiarazioni allegata all'istanza:

- Tributi dello Stato ADER Privilegio 770.802,35
 - Cambiali Fino2Securitisation Srl Chirografo 203.183,33
 - Spese di lite su sentenze Phoenix Asset Management Chirografo 280.204,48
 - Cartelle esattoriali Ex Equitalia Gerit Chirografo 123082,23
 - Cartelle esattoriali ADER Chirografo 754,37
 - Liquidazione onorari CTU Architetto Lorenzetti Privilegio 8.948,89
 - Vaglia cambiario MB Credit Solutions Spa Chirografo 6.000,00
 - Assistenza OCC Protezione Sociale Italiana Prededuzione 14.492,23
 - Assistenza Advisor perizia tecnica Erreesse Srl Privilegio 2.769,4
 - Assistenza advisor Legale Avv. Angelo Ciolina Privilegio 2.000,00
 - Liquidatore OCC Protezione Sociale Italiana Privilegio 5000
- e così per complessivi € 1.453.489,03.

Attualmente il sig. Sisto è in cerca di occupazione. L'unica risorsa finanziaria di cui dispone consiste nella pensione sociale accreditata sulla Postepay di cui è titolare l'istante, pari ad € 473,19.

Il Gestore della Crisi tenuto conto dei dati Istat anno 2021 indica in € 783,91 il reddito mensile medio al di sotto del quale il Sig. Sisto verserebbe in stato di povertà.

Dalla mancanza di reddito percepito, dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerge l'incapacità ad adempiere la debitoria e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento.

Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente ha, quindi, chiesto:



- l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni e di dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII;
- la nomina di un liquidatore dei beni;
- di adottare le pronunce ex art. 78 comma 2 lett. D) CCII, ordinare la trascrizione del decreto;
- di disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né possano essere acquisiti diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

1.a.

Al ricorso è allegata la documentazione comprovante la situazione patrimoniale e debitoria dei ricorrenti oltre che *'relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art. 269 CCII'* a firma del *'gestore della crisi da sovraindebitamento'* avv. Isabella Maria Rinaldi. Negli ultimi tre anni, il sig. Sisto non ha avuto redditi e questo giustifica l'assenza di dichiarazioni fiscali.

L'unico reddito disponibile risulta derivante dalla pensione sociale di importo pari ad € 473,19. Non sono presenti altri redditi. Ciò giustifica la mancata allegazione delle dichiarazioni dei redditi prescritte dall'art. 39 CCII

2.

Risultando, la residenza stabilita in Roma, in via Bagnoletto n. 99, ciò, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lett. B) CCII, radica la competenza di questo tribunale a decidere sul proposto ricorso.

Emerge, altresì, la condizione di sovraindebitamento del ricorrente nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dal sig. Sisto nel ricorso e convalidato dal *'gestore della crisi'* nella propria relazione, della mancanza di un reddito, nonché del forte squilibrio tra l'attivo patrimoniale e



- ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
 - assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCIL, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCIL;
 - ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ed in particolare i n. 2 immobili siti in Roma, alla [REDACTED] il primo identificato al catasto terreni [REDACTED] e al catasto fabbricati [REDACTED] il secondo identificato [REDACTED];
 - dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;
 - ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
 - dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 novembre 2023.

La giudice relatrice

Dott.ssa Barbara Perna

Il Presidente

Dott. Stefano Cardinali

